

OGGETTO: Pratica num. 81/CV/2024 Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere). (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)
(delibera 20 marzo 2024)

Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere), di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 28 aprile 2016, n. 57»;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e s.m.i., recante «Istituzione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c) in forza del quale la Scuola Superiore della Magistratura è preposta “alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
- vista la delibera consiliare in data 19 giugno 2019, concernente “Modalità di svolgimento del tirocinio presso gli Uffici giudiziari, degli aspiranti alla nomina di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario”;
- visto in particolare l'art. 4, comma 1, lett. a) del bando, in base al quale costituisce titolo di preferenza valutabile l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, come prescritto all'art. 4, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, “non può essere conferito l'incarico a coloro che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto”;
- ritenuto, pertanto, che dall'inciso “funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto” discende logicamente che la limitazione temporale della valutazione del titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del bando e la clausola di esclusione di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 trovano applicazione, in ragione della ratio delle norme primarie di riferimento, dei requisiti di accesso alla carica e delle funzioni svolte, per le seguenti categorie di magistrato onorario: giudice di pace, giudice onorario di tribunale (già vice pretore onorario) e vice procuratore onorario; di conseguenza, gli incarichi di magistrato onorario conferiti dal Consiglio Superiore della Magistratura comportanti l'esercizio di funzioni giudiziarie diverse da quelle sopra elencate possono essere valutati anche per un periodo eccedente il quadriennio e,

comunque, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del bando, nel limite massimo di dieci anni di anzianità;

- ritenuto che i titoli di preferenza dichiarati dagli aspiranti devono essere valutati, sulla base della gerarchia dei criteri di preferenza tracciata dall'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in ordine rigidamente graduato;

- considerato che, come previsto dall'art. 5, comma 2 del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più uffici giudiziari di un distretto di Corte di Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- vista la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere), pubblicata in data 30 maggio 2023 ai sensi dell'art. 10 del bando di selezione pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- visto il parere espresso in data 13 novembre 2023 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato bando il quale prevede che: “[...] la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva [...] la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del d.lgs 13 luglio 2017, n.116”;

- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 116/2017, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti pubblicati, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore; nella sede in oggetto sono, pertanto, ammissibili al tirocinio cinque aspiranti;

- ritenuto che all'aspirante MAURO Maria deve essere il espunto il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. lett. a) del bando “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie...”, atteso che costituiscono titolo di preferenza, unicamente, le funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni (l'aspirante dichiara l'esercizio pregresso delle funzioni di vice pretore onorario dal 04/06/1996 al 31/12/1997), decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Sulla base della modifica del punteggio, la predetta aspirante è collocata, nella graduatoria della sede in oggetto, in posizione non utile all'ammissione al tirocinio;

- rilevato che la domanda degli aspiranti D'AVINO Francesca Maria, ESPOSITO Elisabetta, ANGELINO Graziana, RUSSO Carmela, GIOIELLO Maria, SERPICO Giuseppe e CECERE Roberta non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano ammessi in via preferenziale al tirocinio presso altra sede;

- ritenuto che non può essere presa in considerazione la domanda presentata dall'aspirante AIMONE Lucia, in quanto la stessa è stata nominata giudice onorario di pace con delibera consiliare del 7 febbraio 2024. Ciò discende dalle previsioni contenute all'art. 4, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. a) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con le quali il legislatore ha disciplinato l'esclusione dalla procedura selettiva degli aspiranti che “hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto” e, al contempo, in tema di valutabilità dei titoli preferenziali, ha riconosciuto rilievo alle precedenti esperienze giudiziarie, facendo esplicito riferimento al loro “esercizio pregresso”. In attuazione di tali previsioni, deve, pertanto, ritenersi che la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario si rivolga in via preferenziale ad aspiranti che abbiano in passato svolto

funzioni assimilabili e che, quindi si tratti di incarichi, in quanto tali, già cessati, conseguendo a tale assunto l'esclusione degli aspiranti che siano stati già nominati giudice onorario di pace;

- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione la seguente aspirante:

· ESPOSITO Carmela, atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, non ha provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che“[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...]”;

- considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, possono essere ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere) i seguenti aspiranti:

1. ROMANO Anna, 09/10/1981 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

2. BASILE Francesco, 24/07/1980 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

3. TAMMARO Michele, 19/01/1980 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

4. PICONE Vincenzo, 22/12/1979 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

5. TERZO Giuseppina, 14/08/1979 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

d e l i b e r a

di approvare la seguente graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere):

1. ROMANO Anna;

2. BASILE Francesco;

3. TAMMARO Michele;

4. PICONE Vincenzo;

5. TERZO Giuseppina;

b) di escludere dalla procedura di selezione, per le ragioni esposte in motivazione, l'aspirante:

· ESPOSITO Carmela;

c) di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.